



Bruxelles, 6.3.2019
COM(2019) 99 final

2019/0049 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito
dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale
e che abroga la decisione 10127/14**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) per il periodo 2019-2023 in relazione alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale

La convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (di seguito, "la convenzione SEAFO") intende garantire, con l'istituzione della SEAFO, la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. La convenzione è entrata in vigore il 13 aprile 2003.

L'Unione è parte contraente della SEAFO, avendo ratificato la convenzione a norma della decisione 2002/738/CE del Consiglio¹.

2.2. Commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale

La commissione dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale ("la commissione SEAFO") è responsabile della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile degli stock ittici che rientrano nella sua sfera di competenza.

In qualità di membro della commissione SEAFO, l'Unione ha diritto di partecipazione e diritto di voto. La commissione SEAFO delibera all'unanimità.

2.3. Decisioni della commissione SEAFO

La commissione SEAFO ha la facoltà di adottare, per le risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

In conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, della convenzione SEAFO, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data della loro notifica alle parti contraenti da parte della SEAFO.

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito, "ORGP") è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per la SEAFO questo approccio è attuato dalla decisione 10127/14 del Consiglio, del 26 maggio 2014, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della SEAFO per il periodo

¹ Decisione 2002/738/CE del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40).

2014-2018. La decisione contiene principi generali e orientamenti, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della SEAFO. Inoltre, fissa la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 10127/14 dispone che la posizione dell'Unione sia riesaminata prima della riunione annuale del 2019. Di conseguenza, la presente proposta definisce la posizione dell'Unione nell'ambito della SEAFO per il periodo 2019-2023, sostituendo così la decisione 10127/14.

La decisione 10127/14 integra i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP) stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³. Inoltre, ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La revisione attuale tiene conto, per quanto attiene alle ripercussioni della pesca, della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*⁴, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁵ e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁶.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione, nonché gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"⁷.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La Commissione SEAFO è un organo istituito da un accordo, ossia la convenzione SEAFO.

Gli atti che la commissione SEAFO è chiamata ad adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ COM(2018) 28 final del 16.1.2018.

⁵ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁶ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

dell'articolo 23 della convenzione SEAFO e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sugli atti seguenti:

- Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁸;
- Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁹; e
- Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹⁰.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione SEAFO.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La presente decisione sostituisce la decisione 10127/14, che copre il periodo 2014-2018.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del medesimo.

⁸ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale e che abroga la decisione 10127/14

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2002/738/CE del Consiglio¹¹ l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (di seguito, "la convenzione SEAFO"), che ha istituito l'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO).
- (2) La commissione SEAFO è responsabile dell'adozione di misure intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione applichi l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate nonché a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede specificamente che i suddetti obiettivi e principi devono essere applicati dall'Unione nella condotta delle sue relazioni esterne in materia di pesca.

¹¹ Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2002, relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sud-orientale (GU L 234 del 31.8.2002, pag. 40).

¹² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (4) Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea sulla *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹³ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta¹⁴, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.
- (5) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una *Strategia dell'UE per la plastica in un'economia circolare*¹⁵ menziona misure specifiche per ridurre l'inquinamento marino e da plastica, nonché la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della commissione SEAFO per il periodo 2019-2024, poiché le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla conferenza annuale delle parti saranno vincolanti per l'Unione e in grado di incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁶, il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁷ e il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
- (7) La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione SEAFO è attualmente stabilita dalla decisione 10127/14 del Consiglio¹⁹. È pertanto opportuno abrogare la decisione 10127/14 e sostituirla con una nuova decisione per il periodo 2019-2023.
- (8) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione SEAFO e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della SEAFO, devono essere stabilite procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,

¹³ JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁴ 7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.

¹⁵ COM(2018) 28 final del 16.1.2018.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

¹⁹ Decisione del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni dell'Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale (SEAFO) è riportata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della commissione SEAFO è effettuata in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della commissione SEAFO del 2024.

Articolo 4

La decisione 10127/14 del 26 maggio 2014 è abrogata.

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*